



---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N° 155 del 19/12/2022**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2023**

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 14:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Michel Martinet la Giunta comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Josette Grimod.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	MARTINET MICHEL	X	
2	Vice Sindaco	COTTINO RENE'	X	
3	Assessore	BERLIER ANDREA	X	
4	Assessore	GRECO MICHELINA		X
5	Assessore	DUGROS ELISABETTA		X
6	Assessore	QUENDOZ ALDO	X	

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ANNO 2023**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 27 "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato", e successive integrazioni e modificazioni;

considerato che:

- in attuazione della suddetta legge nella Regione Autonoma Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (A.T.O.) coincidente con l'intero territorio regionale;
- l'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO);
- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 e successive modificazioni, il corrispettivo per il Servizio idrico integrato è rappresentato dalla tariffa, che deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato e che deve assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio;
- ai sensi dell'art. 5 sopracitato la Giunta regionale individua le componenti di costo da assumere a riferimento per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

vista la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2005, n. 4149 avente ad oggetto: *"Applicazione della Legge regionale n. 27/1999 e successive integrazioni e modificazioni – approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato."*, nella quale si approva il documento riportante il Metodo regionale per la definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa;

considerato che in base a detta deliberazione, nel calcolo della tariffa si devono considerare le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimerla in valori unitari (€/mc); le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa sono comunque ripartite tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

considerato che decorrenza dal 1/01/2015 vige l'obbligo della copertura integrale dei costi di gestione e di investimento (solo per talune tipologie) ai sensi della legge regionale soprarichiamata;

richiamata la propria deliberazione n. 11 del 20 gennaio 2006 con la quale sono state rideterminate le tariffe del servizio idrico integrato sulla base della nuova metodologia dettata dalla deliberazione della Giunta Regionale sopracitata;

richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta comunale sottoelencate concernenti la rideterminazione delle tariffe di cui trattasi per gli anni evidenziati

□ n. 4 del 15/01/2007

tariffe anno 2007

<input type="checkbox"/> n. 5 del 14/01/2008	tariffe anno 2008
<input type="checkbox"/> n. 5 del 12/01/2009	tariffe anno 2009
<input type="checkbox"/> n. 9 del 25/01/2010	tariffe anno 2010
<input type="checkbox"/> n. 193 del 27/12/2010	tariffe anno 2011
<input type="checkbox"/> n. 2 del 13/01/2012	tariffe anno 2012
<input type="checkbox"/> n. 17 del 18/02/2013	tariffe anno 2013
<input type="checkbox"/> n. 17 del 25/02/2014	tariffe anno 2014
<input type="checkbox"/> n. 12 del 16/02/2015	tariffe anno 2015
<input type="checkbox"/> n. 28 del 31/03/2016	tariffe anno 2016
<input type="checkbox"/> n. 14 del 30/01/2017	tariffe anno 2017
<input type="checkbox"/> n. 11 del 29/01/2018	tariffe anno 2018
<input type="checkbox"/> n. 28 del 25/03/2019	tariffe anno 2019
<input type="checkbox"/> n. 47 del 11/05/2020	tariffe anno 2020
<input type="checkbox"/> n. 18 del 15/02/2021	tariffe anno 2021
<input type="checkbox"/> n. 148 del 20/12/2021	tariffe anno 2022

vista la nota prot. n. 2156 del 17 dicembre 2008 con la quale il BIM comunica opportuni chiarimenti in merito all'applicazione della tariffa di cui trattasi per l'anno 2009 alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 335/2008 con la quale è intervenuto il divieto di applicare la tariffa di depurazione per gli utenti dei Comuni privi di impianto di trattamento dei reflui;

richiamato il Codice dell'Ambiente - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale fissa limiti minimi dimensionali degli ATO e detta una serie di criteri per la delimitazione che fanno riferimento a:

- unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione in favore dei centri abitati interessati;
- unicità della gestione, cioè, erogazione sull'intero territorio dell'ATO di tutte le componenti del servizio idrico integrato da parte di un unico soggetto gestore;
- adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

considerato che gli Enti di governo dell'ambito (EGA) sono gli organismi individuati dalle Regioni per ciascun Ambito Territoriale Ottimale ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e dai quali è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche;

vista la Legge Regionale 22 dicembre 2021, n. 37, con la quale si apportavano significative modificazioni alla Legge Regionale n. 27 del 8/09/1999, avviando una riforma del Servizio Idrico in Valle d'Aosta;

richiamata la legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 la quale prevede la riorganizzazione del servizio idrico integrato, istituendo l'Osservatorio regionale sulla risorsa idrica e che, in

merito al decreto legislativo n. 152/2006, delimita l'ambito territoriale ottimale all'intera regione;

richiamato in particolare l'articolo 9 il quale reca modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, e, più precisamente, sostituisce l'articolo 99 e l'articolo 101 per adeguare la normativa vigente a quanto disposto dai precedenti capi. Il novellato articolo 99 della l.r. 54/1998, oltre a specificare che il BIM è un ente locale che esercita le funzioni attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana e quelle ulteriori a esso attribuite, comprese quelle relative al servizio idrico integrato prevede che allo stesso possa essere delegato dalla Regione e dai Comuni anche l'esercizio di funzioni e di servizi di rilevanza sovracomunale, rinviando la relativa regolamentazione ad apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all'articolo 104 della medesima legge;

considerato che tale iter risulta ancora in corso e ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle tariffe per il servizio idrico integrato per l'anno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 841 del 28 agosto 2020 avente ad oggetto "Determinazione delle componenti tariffarie per finanziare la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, al pagamento del bonus sociale idrico. Istituzione e approvazione della componente perequativa per il potenziamento delle infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione. Approvazione delle modalità amministrative e contabili per la gestione dei relativi fondi istituiti presso il BIM";

vista la nota n. 1910 in data 07/11/2022 (ns prot. 13846 del 07/11/2022) con la quale il SUB-ATO Mont Emilius Piana di Aosta comunica che la quota parte della tariffa relativa al S.I.I. da versare al sub ATO Monte Emilius Piana d'Aosta per l'anno 2023 è la medesima del 2022 ed è pari a:

- 0,54 €/mc per il servizio di depurazione;
- 0,05 €/mc per il servizio di fognatura (è la quota parte della tariffa relativa alla fognatura da versare al sub ATO per gestire i collettori fognari);
- 0,01 €/mc per il servizio di acquedotto (è la quota parte della tariffa relativa all'acquedotto da versare al sub ATO per il servizio di analisi della potabilità delle acque).

precisato che tutte le tariffe citate non sono comprensive delle componenti perequative UI;

preso atto che il Servizio idrico integrato ha natura contrattuale tra le parti e che la determinazione delle tariffe rientra in tale ambito;

richiamato quanto stabilito dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 il quale dispone, tra l'altro, che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

visto l'allegato A alla presente deliberazione, riportante i dati sulle previsioni sia di spesa che di entrata per quanto concerne il corrente anno 2023, come approvato quale allegato allo schema di bilancio di previsione 2023/2025;

considerato che l'applicazione delle tariffe attualmente in vigore consente la copertura del 100% del costo del servizio per cui non occorre procedere ad alcun aumento e si confermano le tariffe del 2022 come riportate nell'allegato B alla presente deliberazione;

vista la relazione favorevole del Revisore dei Conti in merito al bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, pervenuta al prot. 15215 in data 12/12/2022;

visto lo schema di bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 approvato con propria deliberazione n. 150 del 07/12/2022 che sarà posto in approvazione dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2022;

richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale in materia di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22 giugno 2017 e ss.mm.ii.;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'esame e l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S) per il triennio 2022/2024, come da ultimo modificato con deliberazione d'urgenza della Giunta comunale con i poteri del Consiglio n. 146 del 29/11/2022;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, come da ultimo modificato con deliberazione d'urgenza della Giunta comunale con i poteri del Consiglio n. 146 del 29/11/2022;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 03/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'assegnazione delle quote di bilancio per il triennio finanziario 2022/2024, ai sensi dell'art. 46 comma 5 della l.r. 54/1998 e art. 169 del d.lgs. 267/2000, come da ultimo modificato con deliberazione d'urgenza della Giunta comunale con i poteri del Consiglio n. 146 del 29/11/2022;

visto l'art. 21 comma 2 dello statuto comunale;

visto il parere tecnico favorevole, a rilevanza interna, espresso dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 30 comma 2 dello Statuto comunale;

visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità;

visto il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della l.r. 19 agosto 1998 n. 46;

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

#### DELIBERA

1. di determinare, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2023, così come definite nell'allegato "B" della presente deliberazione;
2. di dare atto che non è stata apportata alcuna variazione al sistema tariffario attualmente in vigore in quanto le tariffe attualmente in vigore consentono la copertura del 100% del costo del servizio come si evince dall'allegato "A" della presente deliberazione;
3. di dare atto che il responsabile del servizio interessato provvederà a dare esecuzione al presente atto.

Allegati n. 2

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco  
Michel Martinet

IL Segretario Comunale  
Josette Grimod

(atto sottoscritto digitalmente)